

SEGRETERIA REGIONALE PUGLIA

Prot. n. 09/SR del 20 gennaio 2018

Al Direttore della Casa Circondariale
c.a. dott.ssa S. BALDASSARE
TARANTO
cc.taranto@giustizia.it

e per conoscenza

Al Provveditore Regionale
dell'Amministrazione Penitenziaria
c.a. Dirigente Gen. Dr. C. CANTONE
-BARI-
pr.bari@giustizia.it

Al Segretario Generale O.S.A.P.P.
Leo BENEUCI
lbeneduci@gmail.com

Al Segretario Generale Agg. O.S.A.P.P.
Pasquale Montesano
montesano838@gmail.com

Al Delegato Nazionale
Signor Antonio MANICA
TARANTO

Alla Segretaria Provinciale e Locale
Signor Angelo PALAZZO
TARANTO

Oggetto: Compatibilità dell'attività sindacale di dirigente sindacale in malattia.

Gent.ma direttore

In riferimento alla sua **Prot. n. 1605 del 19 gennaio 2017**, si evidenzia che la nota 16264 UPF/RSind del 16 maggio 2014 a firma dell'allora Provveditore Regionale della Puglia dr. Giuseppe Martone in cui invitò i direttori ad assicurare puntuale

adempimento, fu l'epilogo di pregressa corrispondenza di questa Segreteria Regionale su una questione di legittimità a nostro avviso dubbia.

Giova qui per chiarezza, riporta l'ulteriore stralcio della stessa con riferimento al Suo invito a questa Segreteria Regionale *“ad individuare un'altra unità per lo svolgimento dell'Attività sindacale”*, per quelle che sono le prerogative sindacali in seno a questa O.S..

... “I dipendenti pubblici sono tutelati infatti dal verificarsi del rischio di malattia, nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro. Caratteristica generale della citata tutela è la sospensione legale del rapporto di lavoro allo scopo di garantire il dipendente in occasione di una causa impeditiva temporanea, quale la malattia, dall'esecuzione di qualsiasi attività lavorativa.”

... “Potrebbe rientrare invece nella autonoma valutazione del sindacato il conferimento di incarichi sindacali a propri dirigenti in condizioni di inefficienza fisica quando gli stessi risultano presso l'Amministrazione di appartenenza in malattia, convalescenza o altro per ragioni di salute”.

... “In tale ipotesi si ritiene tuttavia, che l'Amministrazione possa accertare se lo stato di salute del dipendente-dirigente sindacale giustifica l'assenza dal lavoro e quindi la mancanza di prestazione lavorativa dovuta”.

Con viva Cordialità

IL SEGRETARIO REGIONALE

